



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 70 del 29-01-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 32 DEL 29-01-2026

Oggetto: PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLE CHIESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Valle Castellana - Frazione PIETRALTA - PRESA D'ATTO VINCA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio
Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSE

- Con le Direttive n. 79/409/CEE e n. 2009/147/CE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, gli Stati Membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n.120, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie congiuntamente al D.M. Ambiente e Territorio n. 184/2007 e s. m. e i.;

VISTO:

- la L.R. 26/2003 ad integrazione della LR 11/1999 concernente l'attuazione dei D. Lgs. 112/1998 - individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi degli Enti locali;
- la legge 157/1992 che prevede "Norme per la protezione della fauna selvatica 40,9e per il prelievo venatorio";
- La Legge 45/79 — L.R. 66/80 che prevedono norme per la tutela della flora spontanea

- la L. 50/93 inerente i primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna così detta minore;
- la L. R. 11/99 "Approvazione dei criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali"; il D.M. aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE";
- il D.M 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi, delle direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE";
- la L.R. 12 dicembre 2003 "Integrazione alla L.R. 11/99 concernente: Attuazione: del D. Lgs. 31.3.1998 n°112- Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono [unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali";
- la L.R. 3 marzo 2005, n. 12 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico - BUR n. 15 del 18 marzo 2005;
- le linee guida della Regione Abruzzo in materia di valutazione di incidenza ambientale (allegato G art. 5 c. 4 DPR 357/1997) e con riferimento al "Documento di orientamento sull'art. 6 paragrafo 4 della direttiva "Habitat" 92/43CEE;

VISTO:

- Il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Galanti Vittorio e trasmesso al Comune di Valle Castellana in data 30.01.2025, registrato agli atti dell'Ente al prot. **6790** del **10.10.2025** denominato **“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO (AI SENSI DELL'OCSR N. 105/2020) DELLA CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI SITA NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA, FRAZIONE PIETRALTA - CODICE CUP: I97H20003220001”** per i cui interventi previsti si necessita del parere dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga;
- La richiesta inoltrata dal Comune di Valle Castellana con prot. **7159** del **24.10.2025** con la quale si inoltrava la documentazione sopra citata per l'acquisizione del parere di competenza da parte del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Della Laga;
- il parere favorevole emesso dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Della Laga, in merito alla valutazione di Incidenza Ambientale (**prot.2026/0000691**), acquisito al nostro protocollo al n. **546** del **23.01.2026**;

DATO ATTO:

- dell'analisi svolta nello Screening di Valutazione Incidenza relativo alle opere in progetto;
- che in detto studio sono analizzati i sistemi ambientali presenti, l'incidenza in essi degli eventi relativi alla realizzazione dell'intervento in progetto e gli atti di mitigazione previsti;
- delle conclusioni riportate nel parere dell'Ente parco che gli interventi in oggetto non siano tali da generare incidenze negative significative (dirette e/o indirette) sugli habitat, le specie e gli habitat di specie di cui all'All. 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", sulle specie e gli habitat di specie di cui all'art. 4 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" o di generale interesse conservazionistico (ex L. 394/1991);
- che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'Area Territorio e Ambiente;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante della presente;

- di **approvare** la Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “*PROGETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO (AI SENSI DELL’OCSR N. 105/2020) DELLA CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI SITA NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA, FRAZIONE PIETRALTA - CODICE CUP: I97H20003220001*”, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.G.R. n. 860 del 22/12/2021 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l’intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti specie o habitat di specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”. L’intervento non è inoltre suscettibile di generare incidenze negative significative (dirette e/o indirette) sulle specie e gli habitat di specie di generale interesse conservazionistico.

Si dovranno comunque tenere in considerazione le usuali pratiche di cantiere volte alla riduzione dell’inquinamento e indicazioni di carattere generale volte ad eliminare o ridurre i disturbi alla fauna selvatica, come previsto dalla normativa vigente, come di seguito indicati e come verrà specificatamente riportato nel Nulla Osta di competenze di questo Ente ai sensi dell’art. 13 della L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”.

a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;

b) al fine di diminuire l’inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l’uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.

c) nel caso si verifichino sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;

d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell’area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;

e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;

f) ai fini della tutela della fauna selvatica, nel rispetto dell’art. 11, co. 3 della L. 394/1991, dell’Allegato A della D.G.R. n. 451 del 24/08/2009, dell’Allegato 2 della D.G.R. n. 877 del 27/12/2016“, dell’Allegato 2, lett. m) delle ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E BUONE PRATICHE della D.G.R. n. 877 del 27/12/2016, della L. 157/1992 e della L.R. 3 marzo 2005, n. 12, come già citati in premessa:

1) si dovranno ispezionare a vista, prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata, strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell’area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all’Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;

2) gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chirotteri, la cui presenza dovrà essere

tempestivamente segnalata al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco;

3) dovrà essere ridotto l'impatto dell'illuminazione eventualmente da realizzare minimizzando la dispersione luminosa contenendo con precisione il fascio luminoso e orientandolo verso il basso, minimizzando le emissioni di lunghezza d'onda inferiori a 500 nanometri e in particolare degli UV (produrre luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato), utilizzando luci a LED, evitando luci bianche e multispettro;

g) vengano comunicati al Nucleo Carabinieri "Parco" in indirizzo, tramite e-mail, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

- che la presente determinazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida della Regione Abruzzo in materia di valutazione di incidenza ambientale (allegato G art. 5 c. 4 DPR 357/1997) e con riferimento al "Documento di orientamento sull'art. 6 paragrafo 4 della direttiva "Habitat" 92/43CEE;
- che il citato parere dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, *loro parere prot. 2026/0000691 del 23.01.2026, acquisito al n. 546 del 23.01.2026*, è parte integrante della presente;
- che sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle normative vigenti

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni